

2. esprime preoccupazione per la situazione dello Stato di diritto in alcuni Stati membri e per le perdite finanziarie causate dalle carenze esistenti a tale riguardo; si aspetta che in tali casi la Commissione utilizzi tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il ricorso al regolamento sullo Stato di diritto, per sospendere, ridurre e limitare l'accesso ai finanziamenti dell'Unione; sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto è un prerequisito per la sana gestione finanziaria, compresi uno stanziamento e una gestione efficaci ed efficienti dei fondi europei; accoglie con grande favore, a tal proposito, l'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione; si compiace del fatto che la Commissione abbia avviato il suo lavoro sugli orientamenti; sottolinea che, nelle sue sentenze, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha già stabilito inequivocabilmente che le dichiarazioni contenute nelle conclusioni del Consiglio europeo non possono prevalere sul testo del regolamento o modificarlo;
3. ricorda che solo la CGUE può decidere l'annullamento del regolamento o di parte di esso; esorta la Commissione europea, in quanto «custode dei trattati», ad applicare il regolamento a partire dalla data in cui esso è entrato in vigore e ad avviare i meccanismi per lo Stato di diritto ove necessario per garantire la protezione degli interessi finanziari dell'Unione in tutte le dimensioni; sottolinea che il regolamento è entrato in vigore il 1º gennaio 2021; ricorda che il Parlamento può chiamare la Commissione a rispondere del suo operato in relazione alla sua applicazione del regolamento, ivi compresi eventuali ritardi ingiustificati, mediante un ricorso per carenza a norma dell'articolo 265 TFUE; ricorda che tale regolamento, inteso a tutelare i fondi dell'Unione, dovrà essere applicato a tutti gli impegni e pagamenti, fornendo al contempo garanzie per i beneficiari e destinatari finali;
4. deplora che l'attuazione della PAC e della politica di coesione negli Stati membri dell'Unione preveda un totale di 292 sistemi di rendicontazione, il che rende i dati frammentati e non comparabili, e impedisce un uso efficace dell'IA e dei big data per controllare i fondi; deplora che le carenze in termini di validità e comparabilità dei dati e le tecnologie di rendicontazione con diversi gradi di digitalizzazione continuino a ostacolare gravemente una visione globale della distribuzione dei fondi dell'Unione e l'efficienza del loro controllo; lamenta che l'individuazione dell'uso improprio, di frodi e appropriazioni indebite dei fondi dell'Unione sia per lo più limitata a scoperte incidentali da parte della Commissione e della Corte dei conti europea (la «Corte») nel corso dei loro audit a campione o delle indagini dell'OLAF;
5. deplora che nessuno dei sistemi di rendicontazione della PAC e della politica di coesione contenga informazioni sui beneficiari effettivi, che la divulgazione di tali informazioni non sia richiesta per legge e che non tutte le informazioni sui titolari effettivi delle società siano disponibili nei registri centrali nazionali di tutti gli Stati membri; sottolinea che un sistema informatico interoperabile non solo consentirebbe di individuare prima e in modo più efficiente gli usi impropri, le frodi, le appropriazioni indebite, i conflitti di interessi, i doppi finanziamenti e altri problemi sistemici, ma anche di avere una visione globale dell'effettiva distribuzione dei fondi dell'Unione e delle concentrazioni, potenzialmente non intenzionali, nelle mani di pochi beneficiari finali oligarchici o addirittura criminali; sottolinea che la mancanza di informazioni sulle strutture di proprietà e sui titolari effettivi di una o più società contribuisce considerevolmente all'opacità dell'attuale distribuzione dei fondi; sottolinea ancora una volta l'importanza cruciale di dati completi, affidabili e comparabili per un controllo efficiente, efficace e tempestivo della spesa europea e per la protezione del denaro dei contribuenti europei;
6. ricorda l'invito rivolto dal Parlamento alla Commissione a proporre un regolamento per l'istituzione di un siffatto sistema informatico interoperabile che consenta una rendicontazione uniforme e standardizzata, in modo tempestivo, da parte delle autorità degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, in particolare per quanto riguarda la PAC e i fondi di coesione, al fine di consentire un'individuazione precoce degli errori sistemici e degli usi impropri, come espresso nella relazione sul discharge alla Commissione per l'esercizio 2018; sottolinea che tale sistema dovrebbe essere aggiornato automaticamente con dati comparabili e tempestivi, al fine di rendere il sistema in grado di eseguire il monitoraggio e il controllo utilizzando l'IA e i big data; chiede alla Commissione di provvedere con urgenza a che la pubblicazione di tutte le informazioni sui titolari effettivi diventi un requisito giuridico fondamentale per l'utilizzo dei fondi dell'Unione;
7. pone l'accento sui vantaggi che un siffatto sistema digitale e interoperabile comporterebbe per le autorità degli Stati membri relativamente al controllo e alla visione d'insieme dei parlamenti e dei governi nazionali sullo stanziamento, la gestione e la distribuzione del denaro dei contribuenti nazionali sotto forma di fondi europei; evidenzia che la digitalizzazione della rendicontazione, del monitoraggio e dell'attività di audit a livello dell'Unione è attesa da tempo ed è indispensabile data la natura transfrontaliera di usi impropri, frodi, appropriazioni indebite, conflitti di interessi, doppi finanziamenti e altri problemi sistemici; prende atto delle proposte presentate dal Parlamento e dalla Commissione durante i negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), al dispositivo per la ripresa e la resilienza, al regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) e alla PAC;

